



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Presidente

Roma, 4 novembre 2016
ns. rif.: MCM/prot. n. 167

Egregio Signor
Dott. Raffaele CANTONE
Presidente
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

e p.c.: Cons. Michele CORRADINO
ANAC
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: Bando per l'affidamento dell'incarico per la redazione piano strutturale comunale del Comune di Catanzaro e relativo R.E.U.

Egregio Presidente,

come saprà la nostra Associazione, fin dal 1994, ha un Osservatorio sui bandi per servizi tecnici e svolge un attento monitoraggio sulle attività delle Pubbliche Amministrazioni.

In relazione a tali attività mi permetto di sottoporre alla Sua cortese attenzione la gara in oggetto (all. 1), che, al paragrafo II.2.1 del bando, prevede come corrispettivo un euro, oltre a un rimborso spese fino ad un massimo di 250.000 euro.

Si tratta di un intervento che ci risulta quantificabile in almeno 450.000 euro, per il quale il corrispettivo appare assolutamente irrisorio e tale da determinare il sostanziale azzeramento dei compensi per importanti e complesse attività come quelle che si intendono affidare. Inoltre il corrispettivo indicato non si pone in linea con le vigenti disposizioni normative che prevedono, al fine del calcolo dei corrispettivi relativi ai servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell'articolo 24 co. 8 del D.lgs. 50/2016, l'utilizzo del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.

./.

Anche l'Anac, con delibera n. 973, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 29 settembre 2016, recante linee guida sui servizi di ingegneria e architettura n. 1/2016 ha previsto, al paragrafo III punto 2, che "al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall'articolo 5 della legge n. 134/2012".

Va notato che sulla questione si è espressa anche la Delegazione regionale della Corte dei Conti (all. 2) che ha legittimato l'operato della stazione appaltante richiamando una giurisprudenza della Cassazione, precedente al nuovo Codice, spesso relativa a incarichi privati e comunque non perfettamente aderente al caso concreto e al rilievo dell'affidamento.

Considerando che il bando in questione potrebbe costituire un precedente assolutamente deprecabile e dannoso per il settore dei servizi tecnici, mi permetto di sottoporre alla Sua prudente valutazione l'opportunità di un pronunciamento dell'Autorità. Ciò anche in relazione alla possibile compromissione degli interessi pubblici tesi alla qualità delle prestazioni rese alle Amministrazioni e dell'ovvio principio di un congruo e adeguato corrispettivo.

Confidando che vorrà aderire alla nostra richiesta, La ringrazio per l'attenzione riservata a questa mia e rimango in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Gabriele Scicolone". Below the signature, the name "Gabriele Scicolone" is printed in a black, sans-serif font.

Gabriele Scicolone